

# **TI\_GERICHTE 14.1998.64 vom 25. August 1998**

TI Tribunale d'appello, 1998-08-25, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_14.1998.64](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.1998.64)

FR: TI\_GERICHTE 14.1998.64 du 25 août 1998

IT: TI\_GERICHTE 14.1998.64 del 25 agosto 1998

## **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

## **Erwägungen**

### **E. 1**

a) Per l'art. 326 lett. a CPC la parte appellante può chiedere l'annullamento della sentenza e il rinvio della causa al Pretore per un nuovo giudizio se in suo pregiudizio siano stati fatti degli atti nulli (art. da 142 a 146 CPC). b) Per l'art. 142 cpv. 1 lett. b CPC si ha nullità dell'atto procedurale se la parte contro la quale l'atto è diretto non è stata messa in condizione di rispondere, ritenuto che per il cpv. 2 siffatta nullità deve essere rilevata d'ufficio. c) La citata norma procedurale di diritto cantonale altro non è se non la realizzazione del diritto di essere sentito dedotta dall'art. 4 Cost. E` principio giurisprudenziale indiscusso (cfr. DTF 96 I 188 cons. 2b, 94 I 109 cons. 5 e 92 I 264; CEF 27 novembre 1990 in re W.P.V.A. c. G. SA cons. 1 e 2 aprile 1987 in re B. c. I.L. cons. 3) che tale diritto è di natura essenzialmente formale: di conseguenza la sua violazione determina l'annullamento della decisione impugnata, a meno che l'appellante, che non è stato sentito avanti il primo giudice, abbia avuto la possibilità di esprimersi in seconda sede e che l'autorità d'appello non sia limitata nel suo potere di cognizione (cfr. DTF 96 I 188, 94 I 108 cons. 3, 93 I 656, 87 I 340 e 76 I 47). d) Per l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di appello è esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni: alla creditrice è quindi preclusa la possibilità di far valere i propri mezzi di difesa. e) Come risulta dalla narrativa fattuale sub E l'appellante ha prodotto con l'atto di appello copia della citazione 9 aprile 1998 ricevuta dalla Pretura di Lugano, Sezione 5, alla quale risulta allegata la sentenza 16 giugno 1997 recante il timbro della Pretura con la data 9 aprile 1998 ed il no. di esibito \_\_\_\_\_. Questo timbro con la stessa data e lo stesso numero di esibito risulta apposto anche sull'istanza di rigetto dell'opposizione 8 aprile 1998, che si trova nell'incarto della Pretura, per cui appare comprovato che la sentenza 16 aprile 1997 è stata effettivamente prodotta dalla precedente con l'istanza di rigetto, verosimilmente in due copie, le quali tuttavia per una svista sono state probabilmente intimate alle parti con la citazione al contraddittorio. Al momento della decisione risultavano pertanto nell'incarto della Pretura unicamente il PE (doc. A) ed il certificato di crescita in giudicato (doc. B). Essendo venuto a mancare il titolo di rigetto debitamente prodotto, per fatto non imputabile all'escutente, la precettante è stata privata del documento necessario a suffragare la sua istanza. f) Ne consegue la declaratoria di nullità del pronunciato pretorile 18 giugno 1998. g) L'incarto è retrocesso alla Pretore perché proceda ad un nuovo giudizio, previa nuova udienza di contraddittorio.

### **E. 1.1**

Di conseguenza è annullata la sentenza 18 giugno 1998 della Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5.

**E. 1.2**

L'incarto è retrocesso alla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, perché proceda ad un nuovo giudizio, previa udienza di contraddittorio.

**E. 2**

Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità.

**E. 3**

Intimazione a: - \_\_\_\_\_ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale  
d'appello Il presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.